



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 6 DEL 16/01/2023**

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI 1° SEMESTRE 2023 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di gennaio alle ore 10:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI 1° SEMESTRE 2023 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022, esecutivo a sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- Che con atto della Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 è stato approvato il PEG 2022/2024 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;

RICHIAMATI:

- Il decreto del 13.12.2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. serie generale n. 295 del 19.12.2022, che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31.03.2023;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 09.01.2023 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno 2023 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO l'art. 159 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267, testualmente recita:

Comma 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

Comma 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*

Comma 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Comma 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

(omissis)

VISTA la sentenza n. 211/2003 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del sopra richiamato comma 3, nella parte in cui "non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati nelle lettere a), b), c) non operi qualora, dopo l'adozione da parte



Comune di
VIGARANO MAINARDA

dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni d'impegno da parte dell'ente stesso”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art 27, comma 13 della legge 28/12/2001 nr. 448, come modificato dall'art. 3 – quater del D.L. 22/02/2002 nr. 13 convertito con modificazioni nella legge. 24/04/2002 nr. 75, che così dispone:

“Comma 13. non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”;

RICHIAMATO il D.M. 28.5.1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – in data 23.6.1993 nr. 145 il cui art. 1 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni, quelli:

- connessi agli organi istituzionali;
- di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- connessi all'ufficio tecnico comunale;
- di anagrafe e di stato civile;
- di statistica;
- connessi con la giustizia;
- di polizia locale ed amministrativa;
- della leva militare;
- di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- di istruzione primaria e secondaria;
- necroscopici e cimiteriali;
- connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- di fognatura e di depurazione;
- di nettezza urbana;
- di viabilità ed illuminazione pubblica;

TENUTO CONTO che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

RITENUTO, pertanto, di dovere ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il 1° semestre dell'anno 2023 sulla base del fabbisogno di cassa risultante da previsioni di cassa del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024, approvato con atto del Consiglio Comunale n.25 del 23.5.2022;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
-

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Per i motivi meglio espressi in premessa, di quantificare in complessivi € 2.780.624,00, relativamente al 1° semestre 2023, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a) b) c) del D.Lgs. 267/2000 e D.M. 28.05.1993)

PERIODO: 1° SEMESTRE 2023

DESCRIZIONE SERVIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
Redditi da lavoro dipendente	Macroaggregato 101	630.656,00
Rate mutui scadenti nel semestre in oggetto	Macroaggregato 107	58.000,00
Acquisto di beni e servizi	Macroaggregato 103	1.557.971,00
Trasferimenti correnti	Macroaggregato 104	305.021,00
Imposte e tasse	Macroaggregato 102	58.889,00
Altre spese correnti	Macroaggregato 110	170.087,00
	TOTALE	2.780.624,00

2) Di dare atto che alla data odierna non risultano intraprese azioni di esecuzione forzata nei confronti del Comune di Vigarano Mainarda;

3) Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale, per quanto di sua competenza.

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione - palese - che ha riportato la unanimità favorevole dei voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO